

(N. 1628)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(PICCIONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 APRILE 1951

Conversione in legge del decreto-legge 9 aprile 1951, n. 207, relativo alla proroga temporanea delle disposizioni concernenti il vincolo alberghiero e le locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda.

ONOREVOLI SENATORI. — Si trova attualmente al Vostro esame, presso la Commissione Speciale in sede referente, il disegno di legge di iniziativa del Governo (n. 1389), contenente modificazioni alla disciplina delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, unitamente ad altro disegno di legge (n. 1328), presentato dai senatori Bisori, Bergmann e Cingolani sullo stesso argomento.

La discussione e l'approvazione delle disposizioni in oggetto da parte del Senato e dell'altro ramo del Parlamento richiederanno necessariamente ancora del tempo, mentre è ormai molto prossima la scadenza dell'attuale disciplina legislativa, in quanto con il 16 aprile 1951 viene a cessare, in forza del decreto legislativo 19 marzo 1945, n. 117, l'efficacia delle disposizioni concernenti la disponibilità degli immobili destinati ad uso alberghiero, e con il 30 aprile 1951 perderanno efficacia anche le norme di cui al decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424, relative alla durata delle locazioni di immobili adibiti ad albergo, pensione o locanda.

Dette ultime disposizioni scadevano il 31 dicembre 1950, ma con la legge 28 dicembre 1950, n. 1020, vennero prorogate fino al 30 aprile 1951, per la riconosciuta necessità di evitare nel frattempo una carenza legislativa, che avrebbe potuto favorire risoluzioni contrattuali e libere determinazioni in contrasto con le esigenze del regime locativo degli immobili in parola, cui sono informati i principi dell'attuale legislazione.

Appare quindi manifesta la necessità ed urgenza di mantenere ancora in vita le disposizioni in vigore, anche sul vincolo alberghiero, per l'ulteriore periodo di tempo strettamente indispensabile alla approvazione ed all'emanazione delle nuove norme regolatrici della materia.

Il decreto-legge che viene sottoposto al vostro esame per la conversione in legge provvede appunto in tali sensi, disponendo la proroga fino al 30 giugno 1951 delle disposizioni vigenti, e ciò senza alcun pregiudizio della futura disciplina che sarà adottata dal Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 9 aprile 1951, n. 207, relativo alla proroga temporanea delle disposizioni concernenti il vincolo alberghiero e le locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda.

ALLEGATO.

Decreto-legge 9 aprile 1951 n. 207, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 9 aprile 1951.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la legge 24 luglio 1936, n. 1692, concernente norme per la vendita e la locazione degli immobili adibiti ad uso alberghiero e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424, concernente la disciplina delle locazioni degli immobili adibiti ad uso di albergo pensione o locanda;

Vista la legge 28 dicembre 1950, n. 1020, relativa alla proroga della durata delle locazioni degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda;

Considerato che è già stato sottoposto alla approvazione delle Camere un disegno di legge sulla disciplina delle locazioni degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, diretto tra l'altro a prorogare i termini per la durata del vincolo alberghiero e delle locazioni degli immobili in parola, che scadono rispettivamente il 15 e il 30 aprile 1951;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prorogare fino al 30 giugno 1951 l'efficacia delle vigenti disposizioni in materia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

D E C R E T A :

Art. 1.

Sino alla data del 30 giugno 1951, rimangono in vigore le disposizioni del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424, e della legge 24 luglio 1936, n. 1692, e successive modificazioni.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1951.

LUIGI EINAUDI

DE GASPERI - PICCIONI.